

**TRIBUNALE DI MODENA  
SEZIONE SECONDA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2020**

Il 21 aprile 2022 il Giudice:

dato atto che la presente udienze veniva fissata in modalità a trattazione scritta ex art. 2214 L. 17 luglio 2020 n. 77;

lette le conclusioni delle parti:

parte attrice come da note finali del 15.04.2022;

parte convenuta come da note finali del 15.04.2022;

lette le note difensive sostitutive della discussione orale depositate da entrambe le parti;

pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.

**Il Giudice**

Evelina Ticchi

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. xxx/2020 promossa da:

**MUTUATARI**

ATTORE/I

**contro**

**BANCA MUTUANTE**

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

La parte attrice come da note finali.

La parte convenuta come da note finali.

Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, **MUTUATARI** convenivano **BANCA MUTUANTE** per sentire:

**A)** dichiarare ed accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.05.2002 a ministero Notaio dott. **OMISSIS** iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di **OMISSIS**, n. xxxx di Rep. e n. xxxx di Racc. “in quanto nullo, usurario, indeterminato”,

**B)** accertare e dichiarare la conseguente nullità delle ipoteche “e di ogni eventuale successivo pregiudizio” iscritte n forza del titolo,

**C)** determinare per detto contratto il TAEG (Tasso Effettivo Globale) e “dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo inerenti gli interessi pattuiti in contratto ex art. 1815 c.c., previo accertamento di applicazione di interessi usurari, di interessi moratori usurari, nonché interessi anatocistici”,

**D)** “accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di qualsivoglia pretesa della Banca per interessi (anche moratori), spese, commissioni e competenze”,

**E)** “dichiarare l’inesistenza del credito nella misura millantata dalla Banca”,

**F)** “Accertare e dichiarare l’indeterminabilità del contratto per i motivi espressi in narrativa e per l’effetto ricalcoli il rapporto al tasso legale”,

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Evelina Ticchi, del 21.04.2022 n. 508*

**G)** “... rideterminare il piano d’ammortamento”,

**H)** “Accertare e dichiarare la violazione degli articoli 1284 c.c., 1346 c.c., 1374 c.c., 1375 c.c. combinatamente al dettato dell’art. 1815 comma 2 c.c.,

**I)** Accertare e dichiarare la violazione commessa dall’istituto di credito a danno dell’esponente per violazione di norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all’obbligo di buona fede e norme sulla trasparenza” condannando la Banca “al risarcimento del danno patrimoniale, morale, biologico ed esistenziale da quantificarsi in via equitativa e riconvenzionale”. In subordine “nell’ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate, applicare per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso legale od al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.”.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto di tutte le domande.

**2.** La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d’ufficio, veniva posta in decisione all’odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.

**3.** Tutto ciò premesso, si ritiene che le domande siano del tutto infondate.

**4.** Quanto alla mancata indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo, il quale, come noto, svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere effettivamente il costo totale dell’operazione prima di sottoscriverla, basti osservare che, secondo la giurisprudenza del tutto prevalente e che si condivide, tale mancanza non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 T.U.B., ma al più rileva sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale, in ogni caso, nulla è stato specificatamente allegato e soprattutto provato, non emergendo se e a quali condizioni il contratto sarebbe stato comunque concluso.

**5.** Quanto alla presunta mancata indicazione dei tassi d’interesse, si osserva che il contratto di mutuo fondiario prevede il tasso o, in ogni caso, le modalità per determinarlo.

In particolare, all’art. 5 rubricato “Interessi” capo 1 risulta che *“Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è fissato nella misura del 5,15 % (cinque virgola quindici per cento) nominale annuo, pagabile in via posticipata, con conteggio giorni commerciali, pari a 1,75 % (uno virgola settantacinque per cento) punti in più dell’Euribor (365) ... come rilevabile dal quotidiano nazionale “Il Sole 24 ore”. “Alla scadenza di ogni rata si rideterminerà il tasso di interesse prendendo a base l’Euribor (365) ad un mese, media mese precedente, ... ed aggiungendo la maggiorazione di uno virgola settantacinque punti percentuali convenuta, con decorrenza il primo giorno del mese di scadenza della rata, e così fino alla scadenza finale.” “Detto tasso non potrà mai essere inferiore al 4 %”.*

Inoltre, sulle modalità del finanziamento e sulle condizioni economiche in concreto applicate al rapporto, nella parte iniziale del Piano di Ammortamento sottoscritto, costituente l’Allegato B al contratto per atto pubblico, risultavano ulteriori elementi esplicativi.

Quanto al tasso di mora, l’art. 5 (Interessi) capo 2 del contratto di mutuo prevedeva testualmente che *“Gli interessi di mora, dovuti dalla parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari a due punti percentuali in più del tasso d’interesse di cui al comma precedente (art. 5 capo 1 tasso di interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento del finanziamento – n.d.r.) con conteggio giorni civili, con intesa che il tasso di mora non potrà mai essere inferiore al tasso dell’operazione maggiorato di due punti percentuali.”*

L’art. 5 (Interessi) capo 3: *“L’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della Cassa. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.*

In sintesi, può ritenersi il tasso, indicato in contratto, determinato e in ogni caso determinabile.

Inoltre, risulta che sia la pattuizione contrattuale relativa alla determinazione degli interessi corrispettivi (art. 5.1), sia quella relativa agli interessi moratori (art. 5.2) contemplavano una cd. “clausola floor”: tale clausola è da ritenersi valida, in quanto descritta in modo chiaro e, tra l’altro, contenuta in atto pubblico notarile.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Evelina Ticchi, del 21.04.2022 n. 508*

Essa non risulta vessatoria in quanto meramente delimitativa dell'oggetto del contratto, descritto in modo chiaro e comprensibile.

**6.** Quanto alla presunta usurarietà dei tassi, si osserva che le censure, oltre che generiche, appaiono in ogni caso del tutto infondate, atteso l'utilizzo di metodiche non coerenti con la rilevazione del tasso usura (c.d. principio di simmetria).

In particolare, per giurisprudenza consolidata, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale e meramente eventuale del negozio, non essendo la sua funzione quella di remunerare l'erogazione del credito, ma di compensare la parte non inadempiente dalle conseguenze derivanti dall'inadempimento della controparte.

Sul punto, cfr da ultimo Cassazione Civile Sez. III, n. 14.03.2022 n. 8109: *“la commissione di estinzione anticipata (...) costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. (...) proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2 bis, d.l. n. 185 del 2008 come conv. dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.*

Ad ogni buon conto, si osserva che la CTU ha escluso il superamento del tasso soglia applicabile: *“Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2002-30/06/2002 per le operazioni classificate come “Mutui” = 8,34 %” (pag. 25 CTU).*

*“Inoltre, includendo nel calcolo anche gli interessi di mora ed assumendo per ipotesi che il pagamento di ciascuna rata venga ritardato di 60 giorni rispetto alla scadenza, si perviene ad un TAEG pari al 5,343 %. (...) Anche in tale ipotesi il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2002- 30/06/2002 per le operazioni classificate come “Mutui” = 8,34 %” (pag. 25 CTU).*

Quanto alla “verifica del tasso di mora convenuto”: *“Premesso quanto sopra e considerato che il contratto di mutuo oggetto di causa prevedeva un tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, pari al 7,15 %, la CTU rileva che anche in tal caso un tasso di mora ab origine non superiore al tasso soglia pari al 8,34 %” (pag. 27 CTU).*

Quanto al tasso di mora, la CTU ribadiva *“che, anche considerando il tasso di mora, sia in via autonoma che unitamente alle spese connesse all'erogazione del credito, il tasso soglia non risulta superato” (pag. 30 CTU).*

Per completezza, si precisa come non si condivide il calcolo del CTU fatto nell'ipotesi di estinzione anticipata per le ragioni anzidette (e cioè della irrilevanza di tale tipo di onere ai fini del calcolo usura), con conseguente inconferenza delle osservazioni svolte dal CTP attoreo.

**7.** Quanto alla legittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” rispetto alla normativa in materia di anatocismo, basti ricordare che, secondo la giurisprudenza, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.

**8.** Infine, quanto alla presunta violazione del dovere di buona fede, nel rilevarsi la totale genericità delle allegazioni (con mero richiamo a norme applicabili, senza alcun riferimento al caso concreto), si osserva, in ogni caso, che il danno (indicato come “patrimoniale, morale, biologico ed esistenziale da quantificarsi in via equitativa”) non è stato oggetto di precisa allegazione e prova, non potendo, a tutto concedere, ritenersi esso in re ipsa.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Evelina Ticchi, del 21.04.2022 n. 508*

9. Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.

Le spese della consulenza d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente.

Si aggiunge infine che, alla luce di quanto esposto, si ritiene che sussista una responsabilità aggravata ex art. 96, 3° c.p.c. in quanto parte opponente ha agito quantomeno con colpa grave.

Parte opponente ha offerto una ricostruzione dei fatti talvolta del tutto generica, talaltra del tutto fuorviante e comunque, laddove si ripropongono censure ormai standardizzate e in contrasto con principi più che consolidati, l'azione appare alquanto avventata.

Tale condotta di parte attorea è del tutto incompatibile con *“un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente.”* Cassazione civile sez. III, 04 agosto 2021, n. 22208.

Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 1.000,00 (cfr Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande dei **MUTUATARI** nei confronti della **BANCA MUTUANTE**, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:

1- **RIGETTA** tutte le domande.

2- **CONDANNA** la parte attorea al pagamento di € 1.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c.

3- **CONDANNA** la parte attorea al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 4.126,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.

Spese della consulenza d'ufficio, come liquidate in separato decreto, definitivamente in capo alla parte attorea.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.

Modena, 21 aprile 2022

**Il Giudice**  
Evelina Ticchi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*